

Codice DB1004

D.D. 28 gennaio 2011, n. 20

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di falegnameria.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i. provvede al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative in materia ambientale in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308 recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione;

la parte quinta del citato d.lgs. 152/2006, nel dettare "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", disciplina il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti e le attività che producono emissioni in atmosfera;

l'articolo 272 dello stesso decreto legislativo, al comma 2, dopo aver previsto che, per specifiche categorie di stabilimenti, l'autorità competente possa adottare apposite autorizzazioni di carattere generale nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione e di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli, stabilisce che l'autorità medesima debba in ogni caso procedere all'adozione di tali autorizzazioni generali, entro cinque anni dall'entrata in vigore del decreto, per gli stabilimenti in cui sono presenti gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del decreto citato, tra i quali è compresa, alla lettera e), la "Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg";

tra gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del decreto citato, alle lettere f), p), hh) sono individuabili altre attività effettuate negli stabilimenti di falegnameria ma con consumi inferiori alle soglie di seguito indicate:

- "f) Verniciatura, laccatura, doratura di mobili e di altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g";
- "p) Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g";
- "hh) Saldatura di oggetti e superfici metalliche";

lo stesso articolo 272, poi, al comma 3, stabilisce che "*L'autorità competente procede, almeno ogni dieci anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi del presente articolo*" specificando che "*per le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, il primo rinnovo è effettuato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto e i soggetti autorizzati presentano una domanda di adesione, corredata dai documenti ivi prescritti, nei sei mesi che seguono al rinnovo o nei diversi termini stabiliti dall'autorizzazione stessa, durante i quali l'esercizio può essere continuato. In caso di mancata*

presentazione della domanda di adesione nei termini previsti dal presente comma lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni”;

l'articolo 281, comma 1, del d.lgs. 152/2006 prevede che i gestori degli stabilimenti già autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 alla data di entrata in vigore del decreto legislativo debbano presentare - quale primo rinnovo - una domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del citato d.lgs. 152/2006, entro i termini stabiliti dallo stesso art. 281, comma 1, o nel rispetto dei calendari adottati dalla Regione;

la l.r. 7 aprile 2000 n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria) e gli articoli 3, 36, 43 e 44 della l.r. 26 aprile 2000 n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”), nel definire le competenze, individuano la Regione quale autorità competente per le attività di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite agli Enti locali, ivi compresa l'emaneazione di direttive, criteri, nonché modalità e procedure per aspetti di carattere generale ai fini del loro esercizio omogeneo sul territorio, e le Province quali autorità competenti al controllo delle emissioni in atmosfera, ivi compresa l'adozione di provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione, di revoca delle autorizzazioni degli impianti che producono emissioni;

in considerazione del fatto che, in precedenza, alcune falegnamerie hanno aderito alle procedure semplificate di autorizzazione per le emissioni in atmosfera attivate dalla Regione Piemonte con la d.g.r. n. 87-2226 del 16 ottobre 1995 per gli impianti per la verniciatura di oggetti vari, con la d.g.r. n. 28-993 del 30 agosto 1995 per gli impianti del settore metalmeccanico, con la d.d. n. 624/22.4 del 29 novembre 2001 per gli impianti per attività di servizio, si ravvisa la necessità di procedere - con riferimento agli stabilimenti di falegnameria- al rinnovo delle medesime autorizzazioni con il presente provvedimento;

nel rispetto delle modalità e dei criteri per la predisposizione ed approvazione delle autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera, definite dal Consiglio regionale con deliberazione n. 946 - 17595 del 13 dicembre 1994, possono essere individuati, fra le tecnologie attualmente disponibili per gli stabilimenti di falegnameria, processi caratterizzati da una minor pericolosità delle sostanze impiegate o da contenuti livelli di emissione, che, allo stato attuale delle conoscenze, risultano essere quelli descritti nell'Allegato 3, i cui contenuti tecnici sono conformi, come disposto dall'art. 272 comma 2 del d.lgs. n. 152/2006, a quanto stabilito nell'art. 271, commi da 5 a 7 del medesimo decreto legislativo per l'autorizzazione degli impianti ivi previsti;

considerate le modifiche intervenute negli ultimi anni nel quadro normativo con riguardo alle tematiche ambientali;

ritenuto opportuno rammentare le ulteriori disposizioni normative rilevanti ai fini dell'adozione di autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di falegnameria e specificamente:

- la l. 28 dicembre 1993, n. 549 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente) e s.m.i. che stabilisce i termini per la cessazione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico;

- il d.lgs. 27 marzo 2006, n. 161 (Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria) e s.m.i, che stabilisce il contenuto massimo di composti organici volatili nelle pitture e vernici, anche per legno, ai fini dell'immissione sul mercato;

- il d.lgs. 152/2006 che all'art. 275 disciplina, relativamente alle emissioni di composti organici volatili, i valori limite di emissione, le modalità di monitoraggio e di controllo delle emissioni, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e le modalità di redazione del piano di gestione dei solventi, per le attività individuate nella parte II dell'Allegato III alla parte quinta del decreto;

- lo stesso d.lgs. 152/2006 che al punto 2 lettera d) della parte II dell'Allegato III alla parte quinta individua l'attività di rivestimento come "*qualsiasi attività in cui un film continuo di un rivestimento è applicato in una sola volta o in più volte su: ... d) superfici di legno, con soglia di consumo di solvente superiore a 15 tonnellate/anno*" e al punto 14) del medesimo allegato individua l'attività di "*Impregnazione del legno con una soglia di consumo di solvente superiore a 25 tonnellate/anno*";

precisato che negli stabilimenti di falegnameria, con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime a base di legno non superiore a 2000 kg, possono essere svolte attività di verniciatura, laccatura, doratura di mobili e di altri oggetti in legno riconducibili alla definizione di cui al punto 2) lettera d), nonché attività di impregnazione riconducibili alla definizione di cui al punto 14), ma con utilizzo di solventi sensibilmente inferiore alle soglie di consumo ivi previste;

ritenuto conseguentemente opportuno adottare un'autorizzazione in via generale, in considerazione delle disposizioni di cui all'art. 272, comma 3 del d.lgs. 152/2006, nonché dell'intervenuta vigenza dell'art. 3, comma 1, lett. d) della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 e dell'art. 44, comma 1, lett. c) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

rilevata l'opportunità di attivare la procedura semplificata di autorizzazione di cui all'art. 272, comma 3 del d.lgs. n. 152/2006, per i gestori che intendano installare, modificare o trasferire stabilimenti di falegnameria nei quali verranno eserciti gli impianti indicati nell'Allegato 3 alla presente determinazione, adottando i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e rispettando le prescrizioni stabilite nel medesimo Allegato 3, presentando domanda secondo il modello di cui all'Allegato 2A;

ritenuto possibile consentire l'adesione all'autorizzazione di carattere generale anche ai gestori che esercitano stabilimenti di falegnameria con impianti che alla data del 29 aprile 2006 risultavano già autorizzati ai sensi del d.p.r. 203/1988, richiedendosi a tal fine l'impegno degli stessi a rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali nonché le prescrizioni stabiliti nell'Allegato 3 alla presente determinazione e la presentazione della domanda di primo rinnovo secondo il modello di cui all'Allegato 2B entro i termini stabiliti dall'art. 281 comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 e di seguito riportati:

- entro il 31 dicembre 2011, per gli stabilimenti anteriori al 1988;
- tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2013, per gli stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000;

- tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015, per gli stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999;

ritenuto inoltre opportuno, ai sensi dell'articolo 272, comma 3, del d.lgs. 152/2006 prevedere il rinnovo dell'autorizzazione per gli stabilimenti di falegnameria con singoli impianti autorizzati, ai sensi del d.p.c.m. 21 luglio 1989 e del d.p.r. 25 luglio 1991, in riferimento alla d.g.r. n. 87-2226 del 16 ottobre 1995, alla d.g.r. n. 28-993 del 30 agosto 1995 e alla d.d. n. 624/22.4 del 29 novembre 2001, in modo da consentire la prosecuzione dell'esercizio dello stabilimento, a condizione che il gestore entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento presenti domanda di adesione secondo il modello di cui all'Allegato 2C, impegnandosi ad adeguare tutti gli impianti ai requisiti tecnico-costruttivi e gestionali nonché a rispettare le prescrizioni di cui all'Allegato 3 alla presente determinazione entro sei mesi dalla presentazione della domanda;

considerato che nel caso in cui nello stesso stabilimento di falegnameria siano presenti più impianti che svolgono le fasi individuate al punto 1 della lettera A) dell'Allegato 3 alla presente determinazione, il rinnovo per tutti gli impianti, ivi compresi quelli autorizzati dopo il 29 aprile 2006, deve essere effettuato entro la prima delle scadenze previste per gli stessi;

ritenuto altresì opportuno consentire l'adesione all'autorizzazione di carattere generale anche ai gestori che esercitano stabilimenti di falegnameria interamente autorizzati ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006, richiedendosi a tal fine l'impegno delle stesse a rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali nonché le prescrizioni stabiliti nell'Allegato 3 alla presente determinazione e la presentazione della domanda di adesione secondo il modello di cui all'Allegato 2D;

precisato, inoltre, che l'adesione all'autorizzazione di carattere generale comporta la rinuncia alle autorizzazioni in essere e che la citata adesione è possibile qualora nello stabilimento siano eserciti esclusivamente impianti e attività in deroga di cui all'art. 272 del d.lgs. n. 152/2006 e che, conseguentemente, nel caso in cui sia richiesta un'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006 successivamente all'autorizzazione in deroga, gli impianti e le attività in deroga saranno ricompresi nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del citato art. 269;

visto il titolo III bis della parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 "L'autorizzazione integrata ambientale" che, nel relativo allegato VIII, individua le categorie di attività industriali soggette all'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e considerato che l'attività di falegnameria, se svolta in tali stabilimenti, è da considerarsi tecnicamente connessa con l'attività industriale soggetta ad AIA e pertanto non autorizzabile in via generale;

visto il titolo III della parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 "La valutazione di impatto ambientale" e considerato che l'attività di falegnameria, se contemplata nell'ambito di progetti assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale, debba essere valutata contestualmente al progetto complessivo e non possa, comunque, essere autorizzata in via generale;

tenuto conto che la Regione e le Province, nell'ottica di una maggiore semplificazione, attivano, quale supporto alla predisposizione della domanda di adesione all'autorizzazione, una procedura informatizzata accessibile tramite i siti web istituzionali delle Province e il sito regionale <http://www.sistemapiemonte.it/ambiente> e che la modulistica da utilizzare per la presentazione della domanda, allegata alla presente determinazione quale parte integrante, sarà pubblicata sui suddetti siti web ed utilizzabile secondo le modalità contenute nel punto G) dell'Allegato 1 al presente provvedimento;

considerate le modifiche intervenute nel quadro normativo, sia per gli aspetti ambientali, sia con riguardo al principio di distinzione delle competenze degli organi di direzione politica e della dirigenza recepito dalla l.r. 8 agosto 1997, n. 51 e dalla successiva l.r. 28 luglio 2008, n. 23;

visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

vista la d.c.r. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994;

vista la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60;

viste le leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 7 aprile 2000, n. 43;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 40-23049 del 10 novembre 1997;

determina

- di adottare l'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di falegnameria, disciplinando nell'Allegato 1 le modalità procedurali di adesione alla suddetta autorizzazione e stabilendo che:

1. i gestori che intendano installare, trasferire o modificare uno stabilimento di falegnameria devono presentare domanda di adesione all'autorizzazione generale almeno 45 giorni prima dell'installazione, del trasferimento o della modifica dello stabilimento secondo il modello di cui all'Allegato 2A, impegnandosi a rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali nonché le prescrizioni stabiliti nell'Allegato 3 alla presente determinazione;

2. i gestori di cui al punto precedente sono autorizzati in via generale ai sensi del d.lgs. 152/2006 a decorrere dal 46° giorno dalla presentazione della domanda fatte salve le disposizioni di cui all'art. 272, comma 3, che prevedono, tra l'altro, che la Provincia possa negare l'autorizzazione in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria;

3. i gestori che esercitano stabilimenti di falegnameria e sono titolari di autorizzazioni di cui alla d.g.r. n. 87-2226 del 16 ottobre 1995, alla d.g.r. n. 28-993 del 30 agosto 1995 e alla d.d. n. 624/22.4 del 29 novembre 2001, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente atto, devono presentare domanda di adesione all'autorizzazione generale secondo il modello di cui all'Allegato 2C impegnandosi ad adeguare tutti gli impianti ai requisiti tecnico-costruttivi e gestionali nonché a rispettare le prescrizioni di cui all'Allegato 3 alla presente determinazione entro sei mesi dalla presentazione della domanda. In tale caso la presentazione della domanda consente il proseguimento dell'esercizio dello stabilimento, secondo le prescrizioni delle autorizzazioni in essere fino all'adeguamento e, successivamente, nel rispetto dei contenuti dell'Allegato 3, fatta salva la possibilità per la Provincia, ai sensi dell'art. 272, comma 3, del d.lgs. 152/2006, di negare l'autorizzazione in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale per il

risanamento e la tutela della qualità dell'aria;

4. ai fini del primo rinnovo dell'autorizzazione previsto dall'art. 281, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, la possibilità di aderire all'autorizzazione generale per le emissioni in atmosfera è estesa agli stabilimenti di falegnameria con impianti che alla data del 29 aprile 2006 risultavano autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del d.p.r. 203/1988, a condizione che:

a) la domanda di primo rinnovo sia presentata, secondo il modello di cui all'Allegato 2B, entro i termini indicati nell'art. 281 comma 1 del d.lgs. n. 152/2006;

b) i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali nonché le prescrizioni di cui all'Allegato 3 siano rispettati dal momento della presentazione della domanda.

In tale caso, la presentazione della domanda consente il proseguimento dell'esercizio dello stabilimento, nel rispetto dei contenuti dell'Allegato 3, fatta salva la possibilità per la Provincia, ai sensi dell'art. 272, comma 3, del d.lgs. 152/2006, di negare l'autorizzazione in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria;

5. nel caso in cui nello stesso stabilimento di falegnameria siano presenti più impianti che svolgono le fasi individuate al punto 1 della lettera A) dell'Allegato 3 alla presente determinazione, il rinnovo per tutti gli impianti, ivi compresi quelli autorizzati dopo il 29 aprile 2006, deve essere effettuato entro la prima delle scadenze previste per gli stessi;

6. i gestori che esercitano stabilimenti di falegnameria interamente autorizzati ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006, che intendano aderire alla autorizzazione di carattere generale, presentano domanda di adesione all'autorizzazione generale secondo il modello di cui all'Allegato 2D impegnandosi a rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali nonché le prescrizioni stabilite nell'Allegato 3 alla presente determinazione. In tale caso la presentazione della domanda consente il proseguimento dell'esercizio dello stabilimento nel rispetto dei contenuti dell'Allegato 3;

7. i gestori che esercitano stabilimenti di falegnameria e che non ritengono di aderire all'autorizzazione di carattere generale di cui alla presente determinazione devono presentare domanda di autorizzazione osservando le procedure previste dall'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006, anche in relazione all'art. 281 comma 1 del medesimo;

8. i gestori, che esercitano stabilimenti di falegnameria e sono titolari di autorizzazioni di cui alla d.g.r. n. 87-2226 del 16 ottobre 1995, alla d.g.r. n. 28-993 del 30 agosto 1995 e alla d.d. n. 624/22.4 del 29 novembre 2001, che non ritengono di aderire all'autorizzazione di carattere generale di cui alla presente determinazione devono presentare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, domanda di autorizzazione osservando le procedure previste dall'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006, esplicitando i motivi della mancata adesione alla procedura semplificata e possono continuare a esercire gli impianti sino al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006;

9. le attività di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni autorizzatorie di cui all'Allegato 3 sono affidate all'A.R.P.A.;

10. in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie la Provincia procederà secondo quanto previsto dall'art. 278 del d.lgs. n. 152/2006;

11. sono fatti salvi ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc. previsto dalla normativa vigente, nonché specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

- di dare atto che gli Allegati 1, 2A, 2B, 2C, 2D e 3 sono da considerarsi parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente
Carla Contardi

ALLEGATO 1

STABILIMENTI DI FALEGNAMERIA

MODALITÀ DI ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE

L'adesione all'autorizzazione di carattere generale è possibile qualora nello stabilimento siano eserciti esclusivamente impianti/attività in deroga di cui all'art. 272 del d.lgs. n. 152/2006 e, conseguentemente, nel caso in cui sia richiesta un'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006 successivamente all'autorizzazione in deroga, gli impianti/attività in deroga saranno ricompresi nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del citato art. 269.

A) Autorizzazione per stabilimenti nuovi, da trasferire o da modificare (Allegato 2A)

I gestori che intendano installare, trasferire o modificare uno stabilimento di falegnameria devono:

- presentare la domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale utilizzando il modello di cui all'Allegato 2A;
- impegnarsi a rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali nonché le prescrizioni stabiliti nell'Allegato 3;
- allegare la documentazione di cui alla lettera C) dell'Allegato 3.

La domanda (in bollo) di adesione all'autorizzazione deve essere presentata alla Provincia almeno 45 giorni prima dell'installazione, del trasferimento o della modifica dello stabilimento.

In tale caso i gestori sono autorizzati in via generale ai sensi del d.lgs. 152/2006 a decorrere dal 46° giorno dalla presentazione della domanda, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 272, comma 3, che prevedono, tra l'altro, che la Provincia possa negare l'autorizzazione in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.

- I gestori autorizzati in via generale a trasferire lo stabilimento da altra località dovranno inviare alla Provincia, al Comune ed all'A.R.P.A. competenti per territorio relativamente alla precedente sede dello stabilimento la richiesta di chiusura della pratica.

I gestori che intendano trasferire solo alcuni impianti dello stabilimento devono presentare la domanda di adesione come modifica dello stabilimento di destinazione oppure come nuovo stabilimento di destinazione e, relativamente alla precedente sede, comunicare la modifica non sostanziale alla Provincia, al Comune ed all'A.R.P.A. competenti per territorio, accompagnata dagli elaborati tecnici aggiornati relativi agli impianti rimasti nello stabilimento.

B) Primo rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in essere alla data del 29 aprile 2006 (Allegato 2B)

Ai fini del primo rinnovo dell'autorizzazione previsto dall'art. 281, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, i gestori che esercitano stabilimenti di falegnameria con impianti che alla data del 29 aprile 2006 risultavano autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del d.p.r. 203/1988 devono:

- presentare la domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale utilizzando il modello di cui all'Allegato 2B entro i termini sotto indicati, rinunciando alle autorizzazioni in essere;
- rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali di cui all'Allegato 3 al momento della presentazione della domanda e impegnarsi a rispettare le prescrizioni del medesimo allegato;
- allegare la documentazione di cui alla lettera C) dell'Allegato 3.

La domanda in bollo deve essere presentata alla Provincia entro i termini previsti dall'art. 281 comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 e di seguito riportati:

- entro il 31 dicembre 2011, per gli impianti anteriori al 1988;
- tra il 1 gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2013, per gli impianti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1 gennaio 2000;
- tra il 1 gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015, per gli impianti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999;

con l'avvertenza che, nel caso in cui nello stesso stabilimento di falegnameria siano presenti più impianti che svolgono le fasi individuate al punto 1 della lettera A) dell'Allegato 3 alla presente determinazione, il rinnovo per tutti gli impianti, ivi compresi quelli autorizzati dopo il 29 aprile 2006, deve essere effettuato entro la prima delle scadenze previste per gli stessi.

In tale caso la presentazione della domanda consente il proseguimento dell'esercizio dello stabilimento, nel rispetto dei contenuti dell'Allegato 3, fatta salva la possibilità per la Provincia, ai sensi dell'art. 272, comma 3, del d.lgs. 152/2006, di negare l'autorizzazione in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.

C) Adesione all'autorizzazione di carattere generale per stabilimenti con impianti già autorizzati in base alla d.g.r. del 16 ottobre 1995 n. 87-2226, alla d.g.r. del 30 agosto 1995 n. 28-993 o alla d.d. del 29 novembre 2001 n. 624/22.4. (Allegato 2C)

I soggetti che esercitano stabilimenti di falegnameria e sono titolari di autorizzazioni sulla base dei seguenti provvedimenti:

- d.g.r. n. 87-2226 del 16 ottobre 1995 per gli impianti per la verniciatura di oggetti vari;
- d.g.r. n. 28-993 del 30 agosto 1995 per gli impianti del settore metalmeccanico;
- d.d. n. 624/22.4 del 29 novembre 2001 per gli impianti per attività di servizio;

entro 6 mesi dalla pubblicazione del presente atto, devono:

- presentare domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale utilizzando il modello di cui all'Allegato 2C, rinunciando alle autorizzazioni in essere;
- impegnarsi ad apportare gli adeguamenti necessari al fine di rispettare i requisiti tecnico gestionali e le prescrizioni stabilite nell'Allegato 3 entro 6 mesi dalla presentazione della domanda;
- allegare la documentazione di cui alla lettera C) dell'Allegato 3.

La domanda in bollo deve essere presentata alla Provincia.

In tale caso la presentazione della domanda consente il proseguimento dell'esercizio dello stabilimento, secondo le prescrizioni delle autorizzazioni in essere fino all'adeguamento che deve avvenire entro 6 mesi dalla presentazione della domanda e successivamente nel rispetto dei contenuti dell'Allegato 3, fatta salva la possibilità per la Provincia, ai sensi dell'art. 272, comma 3, del d.lgs. 152/2006, di negare l'autorizzazione in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.

D) Adesione all'autorizzazione di carattere generale per stabilimenti già autorizzati ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (Allegato 2D)

I gestori titolari di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del d.lgs 152/2006 per tutti gli impianti dello stabilimento di falegnameria esercito, che intendono aderire all'autorizzazione di carattere generale, devono:

- presentare la domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale utilizzando il modello di cui all'Allegato 2D, rinunciando alle autorizzazioni in essere;

- rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali di cui all'Allegato 3 al momento della presentazione della domanda e impegnarsi a rispettare le prescrizioni del medesimo allegato;
- allegare la documentazione di cui alla lettera C) dell'Allegato 3.

La domanda (in bollo) di adesione all'autorizzazione di carattere generale deve essere presentata alla Provincia.

In tale caso la presentazione della domanda consente il proseguimento dell'esercizio dello stabilimento nel rispetto dei contenuti dell'Allegato 3.

E) Variazione della ragione sociale

I gestori autorizzati in via generale dovranno comunicare alla Provincia, al Comune ed all'A.R.P.A. competenti per territorio, eventuale variazione di ragione sociale ai fini della volturazione della documentazione agli atti.

F) Cessazione dell'attività

I gestori autorizzati in via generale dovranno comunicare alla Provincia, al Comune ed all'A.R.P.A. competenti per territorio la cessazione dell'attività degli stabilimenti autorizzati e la data prevista per l'eventuale smantellamento degli stessi.

G) Modalità per la presentazione e l'inoltro delle domande di adesione all'autorizzazione

1. La Regione e le Province attivano una procedura informatizzata, quale supporto alla redazione della domanda di adesione all'autorizzazione. La procedura è accessibile tramite i siti web istituzionali delle Province e tramite il sito regionale <http://www.sistemapiemonte.it/ambiente>. Per l'accesso alla procedura è necessario che il legale rappresentante del gestore che presenta la domanda oppure il soggetto da esso delegato alla presentazione della domanda stessa, disponga di un certificato digitale rilasciato da un Ente certificatore riconosciuto da DigitPA (http://www.digitpa.gov.it/certificatori_firma_digitale).
2. La modulistica di cui agli Allegati 2A, 2B, 2C, 2D sarà pubblicata sui siti web istituzionali delle Province e sul sito regionale <http://www.sistemapiemonte.it/ambiente>, in formato utilizzabile da parte del gestore che intenda procedere alla compilazione della domanda senza usufruire della procedura informatizzata di cui al punto precedente.
3. Utilizzo della procedura di cui al punto 1 consente:
 - a) L'inserimento della domanda e dei relativi allegati e l'inoltro della domanda tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) utilizzando le funzionalità messe a disposizione dall'applicativo, nel caso in cui la Provincia e/o il Comune ricevente renda appositamente disponibile uno specifico indirizzo di PEC;
 - b) la stampa della domanda e dei relativi allegati per la sottoscrizione e la spedizione per posta ordinaria, nel caso in cui non sia possibile la trasmissione alla Provincia e/o al Comune tramite PEC.
4. Qualora la domanda venga redatta utilizzando la procedura di cui al punto 1, anche nel caso in cui non sia trasmessa tramite PEC, il gestore è esonerato dall'inoltro della copia della domanda all'ARPA.

ALLEGATO 2A



Alla **Provincia** di
Via n.

e p. c. Al **Comune** di
.....

All'**A.R.P.A.**
Via n.
.....

Oggetto: Domanda di adesione all'**AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE** per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di **falegnameria**, ai sensi dell'art 272 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Il sottoscritto
nato a il/...../.....
residente a in via/corso n.
in qualità di legale rappresentante dell'impresa
con sede legale in via/corso n.

CHIEDE

DI ADERIRE ALL'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE PER:

- [1] **installare un nuovo stabilimento di falegnameria** con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime a base di legno non superiore a 2000 kg
in Comune di via/corso n.
- [1] **modificare uno stabilimento di falegnameria** con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime a base di legno non superiore a 2000 kg
in Comune di via/corso n.
- [1] **trasferire uno stabilimento di falegnameria** con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime a base di legno non superiore a 2000 kg
dal Comune di via/corso n.
al Comune di via/corso n.

per la produzione di:
nel quale verranno attivate:

- n.^[2] postazioni per lavorazioni con asportazione di truciolo del legno vergine o dei semilavorati, anche di materiali compositi o nobilitati
- n.^[2] postazioni di carteggiatura e levigatura del legno vergine o dei semilavorati, anche di materiali compositi o nobilitati
- n.^[2] silos per lo stoccaggio dei trucioli/segatura
- n.^[2] postazioni di **incollaggio con utilizzo di colle viniliche o di colle senza solvente**

- n.^[2] postazioni di **incollaggio con utilizzo di colle o mastici, contenenti solventi organici, non superiore a 1 kg/giorno** complessivo di stabilimento
- n.^[2] macchine per la produzione di combustibili a base legnosa (pellets, bricchetti) mediante pressatura
- n.^[2] cippatrici
- n.^[2] postazioni di fiammatura, pirografia, marchiatura e taglio laser;
-^[3] le varie fasi di un processo di verniciatura, doratura, laccatura, impregnazione con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso **non superiore a 0,300 kg/ora e comunque non superiore a 2,5 kg/giorno** complessivi di stabilimento.

oppure:

-^[3] le varie fasi di un processo di verniciatura, doratura, laccatura, impregnazione con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso **non superiore a 50 kg/giorno** complessivi di stabilimento effettuato mediante:
- n.^[2] postazioni di verniciatura con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso **non superiore a 5 kg/ora** per ciascuna postazione, aventi contenuto di **solventi organici non superiore al 10% in massa**
- n.^[2] cabine di verniciatura con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso **non superiore a 5 kg/ora** per ciascuna cabina di verniciatura, aventi contenuto di **solventi organici superiore al 10 % in massa**
- n.^[2] postazioni di carteggiatura a macchina

ed inoltre:

- n.^[2] postazioni di saldatura di particolari metallici
- n.^[2] postazioni di ricarica batterie
- n.^[2] sistemi di raffreddamento a scambio indiretto

nonché le altre fasi di cui all'Allegato 3 della d.d. n. 20/DB1004 del 28/01/2011

Pertanto si impegna a rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali nonché le prescrizioni di cui all'Allegato 3 della d.d. n. 20/DB1004 del 28/01/2011

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso d.p.r. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:

- che lo stabilimento nel quale si richiede di attivare gli impianti suddetti non è soggetto ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III bis della parte seconda del d.lgs. n. 152/2006
- che l'intervento per cui si richiede l'autorizzazione non ricade in un progetto sottoposto a procedura di VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
- che all'interno dello stabilimento non vengono esercitati impianti/attività in regime di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006.

Allega la scheda informativa generale dello stabilimento in cui saranno attivati gli impianti.

Allega la documentazione di cui alla lettera C) dell'Allegato 3 della d.d. n. 20/DB1004 del 28/01/2011

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Data/..../....

il LEGALE RAPPRESENTANTE
firma(*)

.....

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE.

- [1] Indicare con una X la motivazione della richiesta di autorizzazione.
 - [2] Indicare il numero di postazioni, attrezzature e/o di cabine di verniciatura per le quali si richiede l'autorizzazione
 - [3] Indicare con una X l'opzione per la quale si richiede l'autorizzazione.
- (*) La firma non è soggetta ad autenticazione se all'istanza è allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore

La domanda in BOLLO deve essere inviata alla PROVINCIA almeno 45 giorni prima dell'installazione, del trasferimento o della modifica dello stabilimento.

ALLEGATO 2B



Alla **Provincia** di
Via n.

e p. c. Al **Comune** di
.....

All'**A.R.P.A.**
Via n.
.....

Oggetto: Domanda di **PRIMO RINNOVO** dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di **falegnameria**, mediante **AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE** ai sensi dell'art. 272 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Il sottoscritto
nato a il/...../.....
residente a in via/corso n.
in qualità di legale rappresentante dell'impresa
con sede legale in via/corso n.

CHIEDE

IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA, in essere alla data del 29 aprile 2006, aderendo all'**AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE per continuare ad esercire lo stabilimento di falegnameria**, con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime a base di legno non superiore a 2000 kg, ubicato in Comune di..... via/corso n.
per la produzione di:

già autorizzato ai sensi del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203 e ai sensi dell'art. 269 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152:

^[4]..... con i seguenti provvedimenti:

- n.del rilasciato da
- n.del rilasciato da

^[4]..... in forma tacita, per aver presentato domanda ai sensi dell'art. 12 del d.p.r. n. 203/88 in data.....,
nel quale vengono eserciti:

- n.^[5] postazioni per lavorazioni con asportazione di truciolo del legno vergine o dei semilavorati, anche di materiali compositi o nobilitati
- n.^[5] postazioni di carteggiatura e levigatura del legno vergine o dei semilavorati, anche di materiali compositi o nobilitati
- n.^[5] silos per lo stoccaggio dei trucioli/segatura
- n.^[5] postazioni di **incollaggio con utilizzo di colle viniliche o di colle senza solvente**
- n.^[5] postazioni di **incollaggio con utilizzo di colle o mastici, contenenti solventi organici, non superiore a 1 kg/giorno** complessivo di stabilimento
- n.^[5] macchine per la produzione di combustibili a base legnosa (pellets, bricchetti) mediante pressatura
- n.^[5] cippatrici
- n.^[5] postazioni di fiammatura, pirografia, marchiatura e taglio laser;
-^[6] le varie fasi di un processo di verniciatura, doratura, laccatura, impregnazione con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso **non superiore a 0,300 kg/ora e comunque non superiore a 2,5 kg/giorno** complessivi di stabilimento.

oppure:

-^[6] le varie fasi di un processo di verniciatura, doratura, laccatura, impregnazione con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso **non superiore a 50 kg/giorno** complessivi di stabilimento effettuato mediante:
 - n.^[5] postazioni di verniciatura con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso **non superiore a 5 kg/ora** per ciascuna postazione, aventi contenuto di **solventi organici non superiore al 10% in massa**
 - n.^[5] cabine di verniciatura con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso **non superiore a 5 kg/ora** per ciascuna cabina di verniciatura, aventi contenuto di **solventi organici superiore al 10 % in massa**
 - n.^[5] postazioni di carteggiatura a macchina

ed inoltre:

- n.^[5] postazioni di saldatura di particolari metallici
- n.^[5] postazioni di ricarica batterie
- n.^[5] sistemi di raffreddamento a scambio indiretto

nonché le altre fasi di cui all'Allegato 3 della d.d. n. 20/DB1004 del 28/01/2011.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso d.p.r. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:

- di rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali di cui all'Allegato 3 della d.d. n. 20/DB1004 del 28/01/2011 e si impegna a rispettare le prescrizioni di cui al medesimo Allegato 3, rinunciando a tutte le autorizzazioni in essere;
- che lo stabilimento nel quale si richiede di continuare ad esercire gli impianti suddetti non è soggetto ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III bis della parte seconda del d.lgs. n. 152/2006;
- che, per effetto della presente domanda, all'interno dello stabilimento non vengono eserciti impianti/attività in regime di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006.

Allega la scheda informativa generale dello stabilimento.

Allega la documentazione di cui alla lettera C) dell'Allegato 3 della d.d. n. 20/DB1004 del 28/01/2011

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Data/..../....

il LEGALE RAPPRESENTANTE
firma(*)

.....

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE.

- [4] Indicare con una X il tipo di autorizzazione in essere e i relativi dati
- [5] Indicare il numero di postazioni, attrezzature e/o di cabine di verniciatura per le quali si richiede il rinnovo dell'autorizzazione
- [6] Indicare con una X l'opzione per la quale si richiede il rinnovo dell'autorizzazione.

(*) La firma non è soggetta ad autenticazione se all'istanza è allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore

La domanda in BOLLO deve essere inviata alla PROVINCIA entro i termini di cui alla lettera B) dell'Allegato 1 della d.d. n. 20/DB1004 del 28/01/2011

ALLEGATO 2C



Alla **Provincia** di
Via n.

e p. c. Al **Comune** di
.....

All'**A.R.P.A.**
Via n.
.....

Oggetto: Domanda di **adesione**, ai sensi dell'art 272 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, **alla AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE** per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di **falegnameria** con singoli impianti già autorizzati in via generale ai sensi della d.g.r. n. 87-2226 del 16 ottobre 1995, della d.g.r. n. 28-993 del 30 agosto 1995 e della d.d. n. 624/22.4 del 29 novembre 2001.

Il sottoscritto
nato a il/...../.....
residente a in via/corso n.
in qualità di legale rappresentante dell'impresa
con sede legale in via/corso n.

CHIEDE

DI ADERIRE ALL'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE per continuare ad esercire lo stabilimento di falegnameria, con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime a base di legno non superiore a 2000 kg, ubicato
in Comune di.....via/corso n.
per la produzione di:

già autorizzato in via generale ai sensi della:

[7]..... d.g.r. n. 87-2226 del 16 ottobre 1995 con istanze presentate in data:,

[7]..... d.g.r. n. 28-993 del 30 agosto 1995 con istanze presentate in data:,

[7]..... d.d. n. 624/22.4 del 29 novembre 2001 con istanze presentate in data:,

e per le altre fasi, ai sensi del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203 e ai sensi dell'art. 269 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152:

[8]..... con provvedimento n.del rilasciato da

[8]..... con provvedimento n.del rilasciato da

[8]..... in forma tacita, per aver presentato domanda ai sensi dell'art. 12 del d.p.r. n. 203/88 in data.....,

nel quale vengono eserciti:

- n.^[9] postazioni per lavorazioni con asportazione di truciolo del legno vergine o dei semilavorati, anche di materiali compositi o nobilitati
- n.^[9] postazioni di carteggiatura e levigatura del legno vergine o dei semilavorati, anche di materiali compositi o nobilitati
- n.^[9] silos per lo stoccaggio dei trucioli/segatura
- n.^[9] postazioni di **incollaggio con utilizzo di colle viniliche o di colle senza solvente**
- n.^[9] postazioni di **incollaggio con utilizzo di colle o mastici, contenenti solventi organici, non superiore a 1 kg/giorno** complessivo di stabilimento
- n.^[9] macchine per la produzione di combustibili a base legnosa (pellets, bricchetti) mediante pressatura
- n.^[9] cippatrici
- n.^[9] postazioni di fiammatura, pirografia, marchiatura e taglio laser;
-^[10] le varie fasi di un processo di verniciatura, doratura, laccatura, impregnazione con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso **non superiore a 0,300 kg/ora e comunque non superiore a 2,5 kg/giorno** complessivi di stabilimento.

oppure:

-^[10] le varie fasi di un processo di verniciatura, doratura, laccatura, impregnazione con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso **non superiore a 50 kg/giorno** complessivi di stabilimento effettuato mediante:
 - n.^[9] postazioni di verniciatura con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso **non superiore a 5 kg/ora** per ciascuna postazione, aventi contenuto di **solventi organici non superiore al 10% in massa**
 - n.^[9] cabine di verniciatura con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso **non superiore a 5 kg/ora** per ciascuna cabina di verniciatura, aventi contenuto di **solventi organici superiore al 10 % in massa**
 - n.^[9] postazioni di carteggiatura a macchina

ed inoltre:

- n.^[9] postazioni di saldatura di particolari metallici
- n.^[9] postazioni di ricarica batterie
- n.^[9] sistemi di raffreddamento a scambio indiretto

nonché le altre fasi di cui all'Allegato 3 della d.d. n. 20/DB1004 del 28/01/2011

A tal fine si impegna ad adeguare entro 6 mesi gli impianti ai requisiti tecnico costruttivi e gestionali di cui all'Allegato 3 della d.d. n. 20/DB1004 del 28/01/2011 e a rispettare le prescrizioni di cui al medesimo Allegato 3, rinunciando a tutte le autorizzazioni in essere.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso d.p.r. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:

- che lo stabilimento nel quale si richiede di continuare ad esercire gli impianti suddetti non è soggetto ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III bis della parte seconda del d.lgs. n. 152/2006;

- che, per effetto della presente domanda, all'interno dello stabilimento non vengono esercitati impianti/attività in regime di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006.

Allega la scheda informativa generale dello stabilimento.

Allega la documentazione di cui alla lettera C) dell'Allegato 3 della d.d. n. 20/DB1004 del 28/01/2011

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Data/..../....

il LEGALE RAPPRESENTANTE
firma(*)

.....

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE

[7] Indicare con una X il tipo di autorizzazione in via generale in essere e i relativi dati

[8] Indicare con una X il tipo di autorizzazione in essere e i relativi dati

[9] Indicare il numero di postazioni, attrezzature e/o di cabine di verniciatura per le quali si richiede il rinnovo dell'autorizzazione

[10] Indicare con una X l'opzione per la quale si richiede il rinnovo dell'autorizzazione.

(*) La firma non è soggetta ad autenticazione se all'istanza è allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore

La domanda in BOLLO deve essere inviata alla PROVINCIA entro 60 giorni dalla pubblicazione della d.d. n. 20/DB1004 del 28/01/2011

ALLEGATO 2D



Alla **Provincia** di
Via n.

e p. c. Al **Comune** di
.....

All'**A.R.P.A.**
Via n.
.....

Oggetto: Domanda di adesione, ai sensi dell'art 272 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, all'**AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE** per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di **falegnameria**, già interamente autorizzati ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Il sottoscritto
nato a il/...../.....
residente a in via/corso n.
in qualità di legale rappresentante dell'impresa
con sede legale in via/corso n.

CHIEDE

DI ADERIRE ALL'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE per continuare ad esercire lo stabilimento di falegnameria, con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime a base di legno non superiore a 2000 kg, ubicato in Comune di.....via/corso n.
per la produzione di:

già autorizzato ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

^[11]..... con provvedimento n.del rilasciato da

^[11]..... con provvedimento n.del rilasciato da

nel quale vengono eserciti:

n. ...^[12]postazioni per lavorazioni con asportazione di truciolo del legno vergine o dei semilavorati, anche di materiali compositi o nobilitati

n. ...^[12]postazioni di carteggiatura e levigatura del legno vergine o dei semilavorati, anche di materiali compositi o nobilitati

n. ...^[12]silos per lo stoccaggio dei trucioli/segatura

n. ...^[12]postazioni di **incollaggio con utilizzo di colle viniliche o di colle senza solvente**

- n. ...^[12] postazioni di **incollaggio con utilizzo di colle o mastici, contenenti solventi organici, non superiore a 1 kg/giorno** complessivo di stabilimento
- n. ...^[12] macchine per la produzione di combustibili a base legnosa (pellets, bricchetti) mediante pressatura
- n. ...^[12] cippatrici
- n. ...^[12] postazioni di fiammatura, pirografia, marchiatura e taglio laser;
-^[13] le varie fasi di un processo di verniciatura, doratura, laccatura, impregnazione con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso **non superiore a 0,300 kg/ora e comunque non superiore a 2,5 kg/giorno** complessivi di stabilimento.

oppure:

-^[13] le varie fasi di un processo di verniciatura, doratura, laccatura, impregnazione con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso **non superiore a 50 kg/giorno** complessivi di stabilimento effettuato mediante:
- n. ...^[12] postazioni di verniciatura con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso **non superiore a 5 kg/ora** per ciascuna postazione, aventi contenuto di **solventi organici non superiore al 10% in massa**
- n. ...^[12] cabine di verniciatura con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso **non superiore a 5 kg/ora** per ciascuna cabina di verniciatura, aventi contenuto di **solventi organici superiore al 10 % in massa**
- n. ...^[12] postazioni di carteggiatura a macchina

ed inoltre:

- n. ...^[12] postazioni di saldatura di particolari metallici
- n. ...^[12] postazioni di ricarica batterie
- n. ...^[12] sistemi di raffreddamento a scambio indiretto

nonché le altre fasi di cui all'Allegato 3 della d.d. n. 20/DB1004 del 28/01/2011.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso d.p.r. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:

- di rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali di cui all'Allegato 3 della d.d. n. 20/DB1004 del 28/01/2011 e si impegna a rispettare le prescrizioni di cui al medesimo Allegato 3, rinunciando a tutte le autorizzazioni in essere
- che lo stabilimento nel quale si richiede di continuare ad esercire gli impianti suddetti non è soggetto ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III bis della parte seconda del d.lgs. n. 152/2006;
- che, per effetto della presente domanda, all'interno dello stabilimento non vengono eserciti impianti/attività in regime di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006.

Allega la scheda informativa generale dello stabilimento.

Allega la documentazione di cui alla lettera C) dell'Allegato 3 della d.d. n. 20/DB1004 del 28/01/2011

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Data/...../.....

il LEGALE RAPPRESENTANTE
firma(*)

.....

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE.

- [11] Indicare con una X il tipo di autorizzazione in essere e i relativi dati
 - [12] Indicare il numero di postazioni, attrezzature e/o di cabine di verniciatura per le quali si richiede l'autorizzazione
 - [13] Indicare con una X l'opzione per la quale si richiede l'adesione all'autorizzazione in via generale.
- (*) La firma non è soggetta ad autenticazione se all'istanza è allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore

La domanda in BOLLO deve essere inviata alla PROVINCIA.

SCHEDA INFORMATIVA GENERALE

1. UNITA' LOCALE OPERATIVA:

(coincide con il luogo in cui materialmente si trova lo stabilimento per il quale si sta presentando domanda di autorizzazione)

1.1. RAGIONE SOCIALE.....
INDIRIZZO
COMUNE PROVINCIA
C.A.P. TELEFONO
CODICE FISCALE

1.2. CLASSIFICAZIONE INDUSTRIA INSALUBRE: CLASSE 1 A B C
CLASSE 2 A B C
NON CLASSIFICATA

1.3. NUMERO ADDETTI:

1.4. CODICI ATTIVITA' ATECO (ISTAT):

1.5. EVENTUALE ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA DI APPARTENENZA:
.....

1.6. LEGALE RAPPRESENTANTE.

COGNOME E NOME
NATO A IL
RESIDENTE A PROVINCIA.....
VIA N°
CODICE FISCALE
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:.....
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC):
.....

2. SEDE LEGALE

IMPRESA ENTE

2.1. PARTITA IVA **CODICE FISCALE**

2.2. ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO N°

2.3. RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
COMUNE PROVINCIA
C.A.P. TELEFONO FAX

Data:/...../.....

IL LEGALE
RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)

ALLEGATO 3

STABILIMENTI DI FALEGNAMERIA

A) REQUISITI TECNICO-COSTRUTTIVI E GESTIONALI.

1) Lo stabilimento di falegnameria per la produzione di mobili, oggetti, imballaggi e prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg, è autorizzato a svolgere le seguenti fasi di lavorazione:

- Stagionatura del legno (senza apparecchiature di essiccazione);
- Lavorazioni con asportazione di truciolo del legno vergine o dei semilavorati, anche di materiali compositi o nobilitati (quali ad esempio: tranciatura, troncatura, spianatura, taglio, piallatura, foratura, squadratura, bordatura, fresatura, profilatura, bedanatura, tornitura);
- Carteggiatura e levigatura del legno vergine o dei semilavorati, anche di materiali compositi o nobilitati;
- Incollaggio con utilizzo di colle viniliche o di colle senza solvente;
- Incollaggio con utilizzo di colle o mastici, contenenti solventi organici, non superiore a complessivi 1 kg/giorno;
- Pressatura;
- Curvatura;
- Stoccaggio in silos dei trucioli/segatura;
- Produzione combustibili (Allegato X alla parte quinta del d.lgs 152/2006) a base legnosa, quali pellets, bricchetti (mediante pressatura) e cippato;
- Soffiatura e spazzolatura;
- Fiammatura, pirografia, marchiatura e taglio laser;
- Ceratura e lucidatura;
- Taglio e cucitura di stoffe e pellami;
- Verniciatura, laccatura, doratura, impregnazione, con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno complessivi di stabilimento mediante:
 - seppiatura e pulizia dei pezzi da verniciare;
 - carteggiatura;
 - applicazione, appassimento ed essiccazione di prodotti vernicianti (filmogeni e non filmogeni);
 - finitura e lucidatura;
 - tintometro;
 - lavaggio attrezzi e recupero solventi;
- Saldatura di particolari metallici;
- Ricarica batterie;
- Sistemi di raffreddamento a scambio indiretto;

nello stabilimento possono inoltre essere svolte le fasi:

- Generatori di calore a servizio dello stabilimento di falegnameria o ad uso termico civile;
- Lavorazioni meccaniche dei metalli, con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno: tornitura, alesatura, foratura, limatura, calandratura, imbutitura, bordatura, fustellatura, fresatura, tranciatura, trapanatura, filettatura, maschiatura, piallatura, piegatura, aggraffatura, cesoiatura.

2) Nello stabilimento possono essere svolte le fasi sopra elencate. In caso di modifiche impiantistiche, quale l'inserimento di ulteriori apparecchiature, che comportino variazioni rispetto a quanto dichiarato nella documentazione di cui alla successiva lettera C) del

presente allegato, il gestore deve presentare una nuova domanda di autorizzazione se le modifiche sono sostanziali. Se le modifiche non sono sostanziali, il gestore deve presentare comunicazione di modifica non sostanziale, accompagnata dalla documentazione di cui alla successiva lettera C) aggiornata.

- 3) Negli stabilimenti di falegnameria non possono essere utilizzate le sostanze di cui alla legge 28 dicembre 1993 n. 549 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" e successive modifiche, secondo le relative disposizioni, nonché le sostanze o i preparati classificati, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modifiche, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R40, R45, R46, R49, R60, R61, R68.
- 4) Sono esclusi dalla presente autorizzazione gli stabilimenti di falegnameria nei quali possano avvenire emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene (Tabella A1) o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate (Tabella A2), come individuate nella parte II dell'Allegato I alla parte quinta del d.lgs. 152/2006.
- 5) Tutte le fasi devono essere svolte in modo da evitare le emissioni diffuse, tenendo conto di quanto previsto dall'Allegato V alla parte quinta del d.lgs. 152/2006.
- 6) Ad eccezione delle fasi indicate nei punti 8) e 13) o 14) per le quali deve essere previsto il convogliamento in atmosfera a valle dell'impianto di abbattimento se prescritto, le emissioni provenienti dalle altre fasi di cui al punto 1), purché presidiate, ove prescritto nei punti seguenti, con aspirazioni localizzate e impianto di abbattimento, possono essere reimmesse in ambiente di lavoro nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del d.lgs. 152/06, le emissioni provenienti da sfiami e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro non sono soggette ad autorizzazione; i limiti alle emissioni stabiliti nel presente provvedimento si applicano alle emissioni convogliate in atmosfera provenienti dalle fasi di cui al punto 1).
- 7) I limiti di emissione sono espressi in concentrazione (mg/m^3 = massa di sostanza contenuta in un metro cubo di effluente riferito a 0°C e 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo) e in flusso di massa (kg/h) e rappresentano il massimo quantitativo in massa di inquinante contenuto nel flusso gassoso strettamente necessario all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie.
- 8) I generatori di calore a servizio dello stabilimento di falegnameria possono funzionare esclusivamente a metano, GPL, gasolio, legna da ardere o biomasse di cui alla lettera d) della sezione 4 dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006, con potenzialità complessive, per ogni tipo di combustibile, contenute entro quelle previste dalla parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e pertanto non sono sottoposti ad autorizzazione.

I generatori di calore ad uso termico civile devono rispettare i requisiti stabiliti nello "Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento" di cui alla d.g.r. 4 agosto 2009, n. 46-11968 e s.m.i. nei tempi ivi indicati.

- 9) Gli effluenti provenienti dalle fasi di:
 - Lavorazioni con asportazione di truciolo del legno vergine o dei semilavorati, anche di materiali compositi o nobilitati
 - Carteggiatura e levigatura del legno vergine o dei semilavorati, anche di materiali compositi o nobilitati
 - Produzione combustibili a base legnosa, quali pellets, bricchetti (mediante pressatura) e cippato

devono essere captati e trattati in impianti di abbattimento delle polveri con filtro a secco.

Tutte le fasi di movimentazione e stoccaggio dei trucioli e/o della segatura devono essere svolte in modo da contenere le emissioni diffuse, preferibilmente con dispositivi chiusi. Qualora tali fasi siano aspirate, gli effluenti devono essere trattati in un sistema per l'abbattimento delle polveri con filtro a secco.

L'aria di spostamento utilizzata per il trasporto pneumatico dei trucioli e/o della segatura deve essere trattata in un sistema per l'abbattimento delle polveri con filtro a secco.

Gli impianti ed i sistemi per l'abbattimento delle polveri devono garantire in tutte le condizioni di normale funzionamento un valore di emissione di polveri totali inferiore a 10 mg/m^3 (a 0° C e $0,101 \text{ MPa}$ riferito al gas secco) e pertanto dovranno essere dotati di specifici certificati, rilasciati da parte del costruttore o del professionista, che attestino il rispetto di tali condizioni di esercizio ed emissione. Al fine di dimostrare la conformità dei sistemi di abbattimento deve essere conservata in azienda, a disposizione degli organismi preposti al controllo, la citata certificazione del costruttore o del professionista, unitamente alla documentazione tecnica relativa alle caratteristiche costruttive dell'impianto, ai criteri di dimensionamento utilizzati al fine di garantire il rispetto dei limiti di emissione e alle modalità di esercizio e manutenzione.

Per tali fasi non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni e il gestore è esentato dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 269, comma 6 del d.lgs. 152/2006, nonché i rilevamenti previsti nei punti 4), 5) e 6) della successiva lettera B) del presente allegato, e dal rispetto delle condizioni di cui ai punti 13) e 14) della successiva lettera B) del presente allegato.

- 10) Gli effluenti provenienti dalle fasi di fiammatura, pirografia e marchiatura e taglio laser se captati e convogliati in atmosfera devono rispettare i seguenti limiti di emissione:
- | | |
|----------------|---------------------|
| Polveri Totali | 10 mg/m^3 |
| COV (come C) | 20 mg/m^3 |

Per tali fasi non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni.

- 11) E' consentito un utilizzo non superiore a 1 kg/giorno complessivo per l'intero stabilimento di colle e mastici contenenti solventi organici, gli effluenti provenienti dalle fase di incollaggio se captati e convogliati in atmosfera devono rispettare i seguenti limiti di emissione:
- | | |
|--------------|-------------------|
| COV (come C) | 100 g/h |
|--------------|-------------------|

Per tali fasi non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni.

- 12) Le emissioni provenienti dalla fase di stagionatura del legno, dalla fase incollaggio con colle viniliche o con colle senza solvente, dalla fase di pressatura (anche a caldo), dalla fase di curvatura (anche a caldo), dalla fase di soffiatura e spazzolatura, dalla fase di ceratura e lucidatura e dalla fase di taglio e cucitura di stoffe e pellami sono considerate trascurabili.
- 13) Le fasi di verniciatura, doratura, laccatura, impregnazione con utilizzo di prodotti vernicianti (filmogeni e non filmogeni) pronti all'uso non superiore a 5 kg/ora per ciascuna postazione di verniciatura o cabina di verniciatura e comunque non superiore ai 50 kg/giorno complessivi per l'intero stabilimento devono essere svolte in modo tale da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione di seguito fissati:

PROVENIENZA	INQUINANTE	mg/m ³	kg /h
Carteggiatura a macchina	Polveri Totali	10	-----
PER CIASCUNA POSTAZIONE O CABINA DI VERNICIATURA fasi di applicazione e appassimento	Polveri Totali	3	-----
	COV (come C)	-----	0,300
fase di essiccazione	COV (come C)	-----	0,150

L'applicazione, l'appassimento e l'essiccazione dei prodotti vernicianti devono essere svolte utilizzando idonei impianti per la captazione degli effluenti.

A garanzia del rispetto dei limiti fissati per le fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione, il gestore deve utilizzare prodotti vernicianti con contenuto in solvente organico non superiore al 10% in massa, nonché un idoneo sistema di filtrazione a secco per l'abbattimento del particolato.

Se contrariamente a quanto previsto al precedente capoverso, il gestore utilizzasse prodotti vernicianti con contenuto in solvente organico superiore al 10%, l'applicazione, l'appassimento e l'essiccazione dei prodotti vernicianti devono essere svolte in cabine chiuse o tunnel dotati di idonei impianti per la captazione degli effluenti e deve essere adottato, al fine del rispetto dei limiti di emissione, un sistema di abbattimento costituito da uno stadio di prefiltraggio a secco per il trattamento del particolato, seguito da uno stadio di adsorbimento con carboni attivi per il trattamento dei solventi. La temperatura degli effluenti in ingresso allo stadio di adsorbimento non deve essere superiore ai 45°C e, qualora le fasi di appassimento ed essiccazione avvengano mediante riscaldamento, deve essere misurata in continuo e visualizzabile dall'ente di controllo. La carica di carbone attivo deve essere correttamente dimensionata in termini di tempo di contatto e velocità di attraversamento, e comunque non inferiore a 15 kg di carbone attivo installato per ogni 1000 m³/ora (a 0°C e 0,101 MPa) di portata trattata.

Ogni carica di carbone attivo deve essere sostituita con idonea frequenza in funzione del tipo di carbone e del tipo di solventi presenti nei prodotti vernicianti utilizzati e tenendo conto che non può considerarsi una capacità di adsorbimento superiore a 12 kg di sostanze organiche adsorbite per 100 kg di carbone attivo impiegato.

Le fasi di appassimento ed essiccazione devono avvenire a temperatura non superiore agli 80°C.

L'essiccazione può essere realizzata per convezione o con altri sistemi di polimerizzazione (quali lampade UV, sistemi a IR, microonde...)

Gli effluenti derivanti dalla fase di carteggiatura a macchina devono essere trattati in un filtro a secco per l'abbattimento del particolato; per tale fase non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni.

Il lavaggio degli attrezzi con solventi organici deve essere svolto in sistemi chiusi in modo da minimizzare le emissioni diffuse e permettere di raccogliere il solvente utilizzato ai fini dello smaltimento o dell'eventuale recupero. Le emissioni diffuse residuali sono considerate trascurabili. Le quantità di solvente organico effettivamente utilizzate sono registrate nei modelli di cui alla lettera D del presente allegato.

Sono considerate trascurabili le emissioni derivanti dalle fasi di: seppittura e pulizia pezzi da verniciare; carteggiatura manuale; finitura e lucidatura; tintometro.

- 14) In alternativa al punto 13), qualora il consumo di prodotti vernicianti (filmogeni e non filmogeni) pronti all'uso sia non superiore a 0,300 kg/ora e comunque non superiore ai 2,5 kg/giorno complessivi per l'intero stabilimento (sistemi applicazione manuali a pennello, a rullo o a tampone), le fasi di verniciatura, doratura, laccatura, impregnazione devono essere svolte in modo tale da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione di seguito fissati:

PROVENIENZA	INQUINANTE	mg/m ³	kg/h
fasi di applicazione e appassimento	Polveri Totali COV (come C)	3 -----	----- 0,100
fase di essiccazione	COV (come C)	-----	0,050

L'applicazione, l'appassimento e l'essiccazione dei prodotti vernicianti devono essere svolte utilizzando idonei impianti per la captazione degli effluenti.

L'essiccazione può essere realizzata per convezione o con altri sistemi di polimerizzazione (quali lampade UV, sistemi a IR, microonde...)

Il lavaggio degli attrezzi con solventi organici deve essere svolto in sistemi chiusi in modo da minimizzare le emissioni diffuse e permettere di raccogliere il solvente utilizzato ai fini dello smaltimento o dell'eventuale recupero. Le emissioni diffuse residuali sono considerate trascurabili. Le quantità di solvente organico effettivamente utilizzate sono registrate nei modelli di cui alla lettera D del presente allegato.

Sono considerate trascurabili le emissioni derivanti dalle fasi di: seppiatrice e pulizia pezzi da verniciare; carteggiatura manuale; finitura e lucidatura; preparazione e miscelazione prodotti vernicianti.

- 15) Le lavorazioni meccaniche dei metalli elencate nel punto 1) sono comprese nell'elenco delle attività di cui alla parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e pertanto, ai sensi dell'art. 272, comma 1, dello stesso decreto, non sono sottoposte ad autorizzazione.

- 16) Gli effluenti provenienti dalla fase di saldatura di particolari metallici devono essere captati e, se convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti limiti di emissione:
 Polveri totali comprese nebbie oleose 10 mg/m³

Per tale fase non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni.

- 17) Gli effluenti provenienti dalle postazioni di ricarica delle batterie piombo-acido, se captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti limiti di emissione:
 Acido Solforico (H₂SO₄) 2 mg/m³

Per tale fase non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni e il gestore è esentato dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 269, comma 6 del d.lgs. 152/2006, nonché i rilevamenti previsti nei punti 4), 5) e 6) della successiva lettera B) del presente allegato, e dal rispetto delle condizioni di cui ai punti 13) e 14) della successiva lettera B) del presente allegato.

- 18) Le emissioni provenienti da sistemi di raffreddamento per scambio indiretto, quali i sistemi di raffreddamento compressori, motori, trasformatori, sono considerate trascurabili purché sia utilizzato, come fluido per il raffreddamento, esclusivamente aria che non sia venuta in nessuna fase a contatto con fluidi o materiali di processo.

- 19) Per le emissioni considerate trascurabili non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni e il gestore è esentato dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 269, comma 6 del d.lgs. 152/2006, nonché i rilevamenti previsti nei punti 4), 5) e 6) della successiva lettera B) del presente allegato, e dal rispetto delle condizioni di cui ai punti 13) e 14) della successiva lettera B) del presente allegato.

B) PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE ED ALL'ESERCIZIO

- 1) L'esercizio e la manutenzione degli impianti e dei sistemi di abbattimento, nonché la quantità e la tipologia dei prodotti vernicianti e delle colle e mastici utilizzati, devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati.
- 2) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio dei sistemi di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dei sistemi stessi.
- 3) Nel caso di stabilimenti nuovi, trasferiti o modificati, il gestore, che ha presentato domanda di autorizzazione utilizzando l'Allegato 2A, deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune e all'ARPA territorialmente competenti, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio degli impianti (nuovi, trasferiti o modificati) facendo esplicito riferimento a quanto dichiarato con la documentazione di cui alla lettera C) del presente allegato.
Il termine per la messa a regime degli impianti è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio, salvo proroga concessa dalla Provincia sulla base di una richiesta motivata.
Per gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 6 del d.lgs. 152/2006, il gestore deve effettuare per ciascun punto di emissione attivato, il rilevamento delle emissioni, in uno dei primi 10 giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione della portata degli effluenti nonché di tutti i parametri per i quali sono stabiliti limiti di emissione nella lettera A) del presente allegato.
- 4) Nel caso di primo rinnovo dell'autorizzazione (domanda presentata utilizzando l'Allegato 2B) il gestore deve effettuare, entro 6 mesi dalla presentazione della domanda di adesione, il rilevamento delle emissioni per la determinazione della portata degli effluenti nonché di tutti i parametri per i quali sono stabiliti limiti di emissione nella lettera A) del presente allegato.
- 5) Nel caso di adesione alla nuova autorizzazione in via generale per stabilimenti con singoli impianti già autorizzati in base alla d.g.r. del 16 ottobre 1995 n. 87-2226, alla d.g.r. del 30 agosto 1995 n. 28-993 o alla d.d. del 29 novembre 2001 n. 624/22.4 (domanda presentata utilizzando l'Allegato 2C), il gestore deve adeguarsi, entro 6 mesi dalla presentazione della domanda di adesione, ai requisiti tecnico-costruttivi e gestionali di cui al presente allegato e deve effettuare entro 30 giorni dall'adeguamento il rilevamento delle emissioni per la determinazione della portata degli effluenti nonché di tutti i parametri per i quali sono stabiliti limiti di emissione nella lettera A) del presente allegato.
Qualora lo stabilimento risulti già adeguato ai requisiti tecnico-costruttivi e gestionali di cui alla presente determinazione, entro il medesimo termine, il gestore deve darne comunicazione alla Provincia indicando l'ultima data nella quale sono stati effettuati i rilevamenti per ciascun punto di emissione.
- 6) Nel caso di adesione all'autorizzazione in via generale per stabilimenti già interamente autorizzati ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (domanda presentata utilizzando l'Allegato 2D), il gestore deve effettuare, entro 6 mesi dalla presentazione della domanda di adesione, il rilevamento delle emissioni per la determinazione della portata degli effluenti nonché di tutti i parametri per i quali sono stabiliti limiti di emissione nella lettera A)

del presente allegato, a meno che comunichi alla Provincia l'ultima data nella quale sono stati effettuati i rilevamenti per ciascun punto di emissione, specificando che lo stabilimento risultava già conforme ai requisiti tecnico-costruttivi e gestionali di cui alla presente determinazione.

- 7) Il gestore deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e all'ARPA territorialmente competenti, le date in cui saranno effettuati i prelievi di cui ai punti 3), 4), 5) e 6).
I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi alla Provincia, all'ARPA e al Comune territorialmente competenti, entro 60 giorni dalla data del rilevamento.
- 8) Per l'effettuazione dei rilevamenti di cui ai punti 3), 4), 5) e 6) e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), il metodo UNI 10169 per la determinazione della portata di flussi gassosi convogliati, il metodo UNI EN 12619 o UNI EN 13526 per la determinazione dei COV (composti organici volatili) e il metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione delle polveri totali.
- 9) Per la fase di verniciatura, doratura, laccatura, impregnazione non sono richiesti autocontrolli periodici delle emissioni, ma, nel caso di utilizzo di prodotti vernicianti (filmogeni e non filmogeni) pronti all'uso in quantitativi superiori a 0,300 kg/ora e a 2,5 kg/giorno complessivi per l'intero stabilimento, il gestore deve registrare, utilizzando i modelli di cui alla lettera D del presente allegato, per ciascuna postazione o cabina di verniciatura:
 - la data, il quantitativo e la tipologia di prodotti vernicianti pronti all'uso utilizzati e la percentuale in massa di solvente organico in essi contenuta;
 - il quantitativo di solvente effettivamente utilizzato nel corso dell'anno per la pulizia delle apparecchiature o per altri usi.Inoltre il gestore, qualora utilizzi prodotti vernicianti con contenuto in solvente organico superiore al 10%, deve registrare anche:
 - la data di sostituzione, la quantità e il tipo di carbone attivo di volta in volta sostituito; per ciascuna cabina di verniciatura dovrà essere verificato che ogni carica di carbone attivo sia stata sostituita con idonea frequenza, tenendo conto che non può considerarsi una capacità di adsorbimento superiore a 12 kg di sostanze organiche adsorbite per 100 kg di carbone attivo impiegato.La registrazione deve avvenire preferibilmente ogni qual volta vengono effettuate le operazioni di verniciatura o la sostituzione dei carboni attivi o, comunque, almeno una volta al mese.
- 10) Il gestore deve trasmettere alla Provincia, entro il 31 marzo di ciascun anno, i modelli di cui alla lettera D del presente allegato con le registrazioni riferite all'anno solare precedente. Nel caso di primo rinnovo dell'autorizzazione (domanda presentata utilizzando l'Allegato 2B) e nel caso di adesione alla nuova autorizzazione in via generale (domanda presentata utilizzando gli Allegati 2C o 2D) i modelli di cui alla lettera D sono utilizzati a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo alla presentazione della domanda di adesione.
- 11) Il gestore deve conservare per almeno due anni in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo, copia delle registrazioni di cui al punto 9).
- 12) Le fatture di acquisto delle materie prime a base legno, di colle e mastici, dei prodotti vernicianti e dei solventi e le fatture inerenti la sostituzione di ogni carica di carbone attivo, che devono essere conservate per la normativa fiscale, devono essere messe a disposizione degli organismi preposti al controllo.
- 13) I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi. La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza.

- 14) Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di 10 metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta del gestore, essere concessa dal Comune.
- 15) Il gestore deve conservare in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo, copia della documentazione trasmessa alla Provincia per ottenere l'autorizzazione in via generale.

C) DOCUMENTAZIONE DA INOLTREARE CON LA DOMANDA

Tutte le informazioni devono essere relative alla situazione dello stabilimento prevista (domanda secondo Allegato 2A) o adeguata (domanda secondo Allegati 2B, 2C, 2D) ai requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e alle prescrizioni della presente determinazione.

Indicare le tipologie di prodotti dello stabilimento di falegnameria, nonché le tipologie di materie prime utilizzate e per ciascuna di esse il massimo quantitativo utilizzabile giornalmente.

Per ciascuna fase indicare il numero e la tipologia di apparecchiature.

Indicare la potenzialità dei generatori di calore a servizio dello stabilimento o ad uso riscaldamento e il tipo di combustibile.

Per la fase di incollaggio con utilizzo di colle o mastici:

- indicare il tipo di colle e mastici utilizzati, la percentuale in massa di solventi organici in essi contenuta, nonché le quantità massime utilizzabili all'ora, al giorno e all'anno.

Per la fase di verniciatura, doratura, laccatura, impregnazione:

- indicare il tipo di prodotti vernicianti pronti all'uso utilizzati, la percentuale in massa di solventi e la percentuale in massa di sostanza solida (secco) in essi contenute, nonché le quantità massime utilizzabili all'ora, al giorno ed all'anno.
- indicare la quantità e il tipo di carbone attivo installato a servizio di ciascuna cabina di verniciatura.
- indicare la tipologia e la potenzialità di altri sistemi di polimerizzazione utilizzati (es: UV, IR, microonde).

Compilare lo schema sotto riportato indicando le caratteristiche dei punti di emissione, attribuendo ai medesimi un numero progressivo(*) ed indicando come provenienza la fase, il tipo e il numero di apparecchiature per le quali si richiede l'autorizzazione in via generale o il rinnovo dell'autorizzazione, utilizzando la terminologia delle fasi adottata nella lettera A) del presente allegato.

STABILIMENTO:					
PUNTO DI EMISSIONE n. (*)	PROVENIENZA	PORTATA [m ³ /h a 0°C e 0,101 MPa]	ALTEZZA PUNTO DI EMISSIONE [m]	DIAMETRO o LATI [m] o [mxm]	TIPO DI IMPIANTO DI ABBATTIMENTO

(*) nel caso di modifica di stabilimento, la numerazione progressiva dei punti di emissione deve tenere conto degli eventuali punti di emissione già esistenti nello stabilimento medesimo.

Allegare planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione degli impianti con i relativi punti di emissione, gli eventuali impianti di abbattimento e le linee di convogliamento degli effluenti.

**UTILIZZO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO NON SUPERIORE A 50 kg/giorno
COMPLESSIVI DI STABILIMENTO E NON SUPERIORE A 5 kg/ora PER CIASCUNA CABINA DI
VERNICIATURA,
AVENTI CONTENUTO DI SOLVENTI ORGANICI SUPERIORE AL 10% IN MASSA**

RAGIONE SOCIALE _____

CODICE STABILIMENTO _____

INDIRIZZO _____

CAP _____ COMUNE _____ PROV. _____

ANNO _____

CABINA DI VERNICIATURA N. _____

Eventuale capacità di adsorbimento <u>residua</u> anno precedente del filtro a carbone attivo[kg]	
---	--

Capacità <u>complessiva</u> di adsorbimento della carica di filtro a carbone attivo [kg] <i>Sommatoria colonna G</i>	
Quantità solvente presente nel Prodotto Verniciante utilizzato [kg] <i>Sommatoria colonna D</i>	
Capacità <u>residua</u> effettiva di adsorbimento della carica di filtro a carbone attivo [kg] <i>Capacità residua anno precedente + Sommatoria colonna G – Sommatoria colonna D</i>	
N.B.: è il dato da riportare nella riga "Eventuale capacità di adsorbimento <u>residua</u> anno precedente del filtro a carbone attivo" nel modello di registrazione dell'anno successivo	

Solventi effettivamente utilizzati nel corso dell'anno per pulizia apparecchiature ed altri usi [kg]	
--	--

Utilizzo Prodotti vernicianti pronti all'uso				Sostituzione e gestione Carbone attivo		
Data	Quantità Prodotto Verniciante [kg]	% solvente nel Prodotto Verniciante	Quantità solvente nel Prodotto Verniciante [kg]	Quantità di Carbone attivo sostituita [kg]	Capacità % di adsorbimento MAX 12%	Capacità effettiva adsorbimento solventi del carbone attivo [kg]
A	B	C	D = B x C	E	F	G = E x F
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00

Data / /

il LEGALE RAPPRESENTANTE
firma e timbro

.....